



Città di Grosseto

SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

Ordinanza Sindacale N.

116

Data di registrazione

28/09/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI.

IL SINDACO

PREMESSO

- che la Legge 15/03/1997 n. 59 e s.m.i. 'Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa', al Capo I, art. 1, testualmente, recita: “1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.”;
- che con il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 è stato operato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli altri Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997 n. 59 e che con l'art. 105, lettera I, del citato decreto sono state conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- che in attuazione dell'art. 4 della Legge 15/03/1997 n. 59, la Regione Toscana, con Legge 10/12/1998 n. 88 ad oggetto 'Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. n. 112/1998', ha attribuito ai Comuni le funzioni e compiti amministrativi concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ed, particolare, all'art. 27, comma 3, ha dettato le direttive generali per l'esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO che tra le funzioni esercitate direttamente dai Comuni vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti di propria competenza in particolare, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

RICHIAMATA la Circolare n. 120-24/05/2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale sono state fornite indicazioni per la gestione del demanio marittimo, ferma restando l'autonoma competenza gestionale del Comune;

VISTE la circolare n. n. 90 del 27/07/1999 e la circolare 99 del 15/05/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

RICHIAMATO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327, aggiornato alla Legge n. 222/2007 ed il Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e ss.mm.ii., segnatamente gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima) e ss.mm.ii.;

VISTA e richiamata la Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana recante 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo' ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la delibera di Giunta della Regione Toscana n. 136 del 02/03/2009 con cui è stato stabilito il periodo minimo di apertura delle strutture balneari;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modifiche;

VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni di Consiglio n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento per la gestione del demanio marittimo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 20/04/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio n. 97 del 28/05/2018;

RICHIAMATE le norme in materia di regolamentazione urbanistica ed edilizia e le disposizioni e lettere del Settore Gestione del Territorio in materia di installazioni dei manufatti temporanei sull'arenile del Comune di Grosseto e di gestione in aree vincolate;

VISTE e richiamate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID - 19 e la gestione dell'emergenza epidemiologica emanate ed applicabili su tutto il territorio nazionale;

VISTE e richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

RICHIAMATO il Piano collettivo di salvataggio 2021, la documentazione cartografica con esso approvata ed il Protocollo di intesa sottoscritto tra Comune di Grosseto, concessionari demaniali marittimi, Associazione Balneari Grosseto e Parco Naturale della Maremma;

VISTA la vigente Ordinanza del Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano di sicurezza balneare;

PRESO atto di quanto richiesto dall'Associazione Balneari Grosseto con lettera a firma del Presidente della stessa, pervenuta tramite pec in data 22/09/2021 al prot. 0125071, inerente istanza di modifica della ordinanza balneare permettendo per tutte quelle concessioni che ne abbiano i presupposti ed in base a tutte le normative, data la situazione climatica favorevole ed in ottica di favorire il turismo, l'economia delle imprese balneari e il prolungamento dell'attuale forza lavoro degli addetti, il prolungamento della stagione al 31/10/2021;

DATO atto che si è proceduto, con lettera prot. 0126059 del 23/09/2021, a comunicare la predetta istanza e richiedere un parere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;

RITENUTO necessario disciplinare, allo scopo di salvaguardare e tutelare la salute pubblica sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti in essere dagli utilizzatori delle spiagge, le attività esercitabili sul demanio marittimo, in particolare per la stagione balneare;

R E N D E N O T O

- 1) Le norme relative alla disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di Grosseto sono emanate dall'Autorità Marittima competente, salvo in caso di adozione di piani collettivi di salvamento.
- 2) La disciplina prevista dalla presente ordinanza è volta a garantire prioritariamente l'uso della spiaggia e la corretta fruizione del demanio marittimo per le finalità turistico ricreative per l'esercizio di attività balneari esercitabili e per la sicurezza della balneazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Comune di Grosseto.
- 3) Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni contenute nelle Ordinanze della Regione Toscana per il contenimento degli effetti del Coronavirus, nella Ordinanza di Sicurezza Balneare, nelle disposizioni nazionali applicabili su tutto il territorio italiano e nelle altre norme, anche non richiamate nel presente atto, previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere nel demanio marittimo che tutti i soggetti sono tenuti ad osservare.
- 4) La presente ordinanza, si compone in numero sette capi suddivisi in numero ventidue articoli, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sostituisce le precedenti ordinanze in materia che sono abrogate e sostituite dal presente provvedimento amministrativo, così come ogni altra precedenti disposizioni comunale in materia. Salvo diversa espressa indicazione, le disposizioni ed i divieti qui stabiliti, fatto salvo quanto disposto all'art. 4, capoverso 12, che riguarda esclusivamente l'anno 2021, si devono intendere vigenti fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente ovvero abrogati per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali.
- 5) La presente ordinanza è pubblicata all'Albo On Line e sul sito del Comune di Grosseto al link <https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-patrimonio/> e trasmessa tramite posta certificata ai seguenti soggetti: Questura di Grosseto, Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto, Capitaneria di Porto di Livorno, Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, Ufficio Locale Marittimo di Talamone, Associazione Balneari Grosseto, nonché inviata al Settore Gestione del territorio ed al

ORDINA

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di Grosseto lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Magliano in Toscana e di Castiglione della Pescaia, come individuati dalle mappe ufficiali rappresentate dalla Carta Tecnica della Regione Toscana.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
 - stagione balneare: periodo compreso tra il 1^o maggio e il 30 settembre di ogni anno;
 - periodo minimo di apertura: periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi compreso quello di salvamento;
 - stagione turistica: periodo nel quale è consentita l'apertura facoltativa degli impianti balneari;
 - Autorità marittima: Capitaneria di Porto di Livorno, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, Ufficio Locale Marittimo di Talamone;
 - Autorità amministrativa: Comune di Grosseto;
 - Autorità di vigilanza: Settore Polizia Municipale e sicurezza del Comune di Grosseto, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, Ufficio Locale Marittimo di Talamone e qualsiasi altra Autorità munita di poteri di polizia giudiziaria;
 - gestore: concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato, ex art. 45 bis Codice della Navigazione;
 - attività balneare: spazio di tempo, in cui si svolge la balneazione intesa come fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate dalla presente ordinanza indicativamente tra le ore 09:00 e le ore 19:00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione approvati dall'Autorità Marittima;
 - spiagge libere: aree demaniali marittime non in concessione a terzi;
 - natanti: tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 18/07/2005 n. 171, da pesca, da traffico ed, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art. 136 del Codice della Navigazione;
 - veicoli: tutti i mezzi a trazione elettrica, meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definite dal Codice della Strada, compresi i velocipedi;
 - mezzi in genere: mezzi non rientranti nella categoria precedente a trazione animale, elettrica, meccanica, termica e manuale.

Articolo 3 - Periodo di vigenza

1. Le disposizioni ed i divieti stabiliti dalla presente ordinanza, salvo diversa espressa indicazione, si devono intendere vigenti fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente ovvero abrogati per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali.

CAPO II - Aree in concessione e spiagge attrezzate

Articolo 4 - Esercizio dell'attività da parte dei concessionari

1. Con le dizioni 'stabilimento balneare' o 'struttura balneare' si intendono quelle strutture definite e con requisiti minimi evidenziati agli artt. 43 e 44 del D.P.G.R. 18/R/2001 'Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo'.
2. Con la dizione 'concessionario' si intendono compresi tutti coloro che abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività indicate e titolari della concessione demaniale.
3. I concessionari di strutture balneari sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio dell'attività specificati nei titoli di concessione, ogni violazione dei citati limiti è punibile a termini della legislazione vigente.
4. I titolari di concessioni demaniali marittime devono obbligatoriamente mettere in esercizio le relative strutture balneari entro e non oltre il 15 giugno, mantenendole, altresì in completo esercizio fino al 15 settembre (periodo minimo di apertura), curandone per tutto il periodo il decoro, l'estetica, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità, compresi i sistemi di salvamento e di smaltimento dei rifiuti.
5. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente integra la fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47, lett. f), del Codice della Navigazione.
6. Le strutture balneari dovranno restare aperte al pubblico, salvo motivata deroga, almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ogni giorno, fatta salva la possibilità di prorarre l'apertura dei servizi commerciali accessori, anche per lo svolgimento di attività di intrattenimento e/o spettacoli nell'area in concessione fino all'orario consentito dalle competenti Autorità amministrative.
7. I concessionari di stabilimento balneare e di spiagge asservite alle strutture ricettive, sono comunque autorizzati, al di fuori del periodo minimo di apertura (15/06-15/09), a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari al servizio esclusivo dei propri clienti, per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività consentite dalle licenze demaniali, sempre che sia consentito l'esercizio in tale periodo temporale dai titoli in loro possesso.
8. I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo comunque di attivazione del servizio di salvataggio nei giorni di sabato, domenica e festivi (facoltativo nel periodo 01/10-30/04), secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima, mentre nei restanti giorni oltre alle bandiere rosse che ne indicano l'assenza, dovrà essere apposta idonea cartellonistica plurilingue che contenga il seguente avviso: 'aperto esclusivamente per elioterapia; spiaggia sprovvista di servizio di salvamento'.
9. Le attività di intrattenimento o spettacolo sull'arenile demaniale marittimo in concessione dovranno essere strettamente connesse alle attività dei servizi commerciali accessori delle concessioni demaniali marittime in essere.
10. L'esercizio delle attività commerciali, di somministrazione, l'attività di intrattenimento musicale e di pubblico spettacolo, collocate all'interno di aree in concessione demaniale è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni/licenze delle competenti Autorità amministrative ai sensi delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria e sicurezza pubblica.
11. E' consentito, previa presentazione di istanza o comunicazione ed acquisizione dei necessari titoli edilizi e/o paesaggistici, laddove richiesti dalla normativa vigente in materia, da parte degli interessati, l'allestimento di strutture temporanee-stagionali che meglio soddisfino le esigenze di pubblico servizio, migliorando l'offerta turistica e garantendo, attraverso un miglioramento delle offerte relative a punti di primo soccorso, punti dove collocare distribuzione di acqua, rimessa attrezzi legati alla tutela collettiva e servizi igienici, un migliore servizio di tutela pubblica e di salvataggio a mare. Resta

inteso che l'allestimento di dette strutture temporanee-stagionali deve essere conforme a quanto previsto negli strumenti della pianificazione e negli atti di governo del territorio in vigore nel Comune di Grosseto.

12. Per l'anno 2021 i concessionari demaniali marittimi di stabilimento balneare/spiaggia attrezzata le cui concessioni risultino rilasciate per detto scopo e per il periodo temporale relativo, sono autorizzati, sino al 31 ottobre 2021, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari allo scopo di offrire la possibilità di effettuare le attività per cure salsoiodiche e/o elioterapiche. I concessionari de quo che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno provvedere a fare comunicazioni al Comune di Grosseto ed all'Autorità Marittima competente con indicazione del periodo di apertura per tale finalità. Inoltre detti concessionari nei giorni feriali dovranno esporre idonea cartellonistica plurilingue con la seguente dicitura 'aperto esclusivamente per elioterapia; spiaggia sprovvista di servizio di salvamento; attenzione balneazione non sicura' ed issare la bandiera di colore rosso e nei giorni festivi e prefestivi dovranno assicurare per ogni concessione la presenza di un assistente alla balneazione, facilmente individuabile, al fine di prevenire ed intervenire nei casi di necessità, secondo le prescrizioni rilasciate da parte dell'Autorità Marittima.

Articolo 5 - Doveri dei gestori di strutture balneari

1. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, con la posa di ombrelloni ed altro materiale utile per la balneazione, oltre alle prescrizioni precedenti, sono obbligati a:
 - (a) esporre al pubblico, in luoghi e modi ben visibili, la tabella delle tariffe applicate per i servizi resi, la presente ordinanza, l'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano ed i referti analitici delle analisi delle acque obbligatori ai sensi della normativa e delle procedure vigenti;
 - (b) garantire l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici prossimi attrezzati e della qualifica di cliente della struttura balneare, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, in particolare attraverso la posa in opera di una passerella in legno o plastica idonea di dimensione minima di mt. 0,90 dal limite demaniale marittimo alla linea di mt. 5 dalla battigia, fermo restando l'obbligo di rimozione degli stessi al termine della stagione balneare;
 - (c) assicurare il servizio di salvamento mediante la presenza nell'orario di balneazione di un soggetto abilitato al salvamento con qualità soggettive ed oggettive e dotazioni tecniche prescritte nell'Ordinanza di sicurezza balneare adottata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;
 - (d) adeguarsi alle prescrizioni del Piano collettivo di salvataggio vigente;
 - (e) mantenere efficiente il collegamento dei servizi igienici dello stabilimento balneare alla rete fognaria comunale ovvero dotarli di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria in conformità alle normative vigenti;
 - (f) vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali sostanze detergenti;
 - (g) dotare i servizi igienici ed i percorsi per i diversamente abili di cui alla Legge 05/02/1992 n. 104 e ss.mm.ii. della apposita segnaletica, con il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - (h) installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Gli ombrelloni, le sdraio e i teli da mare devono essere posizionati nell'area immediatamente contigua alla perimetrazione delle concessioni demaniali in essere, per una distanza minima di metri 1,50 dal limite delle stesse; detta prescrizione deriva dalla necessità di realizzare nelle tratte in questione, vie di sicurezza e di libero accesso al mare che consentano una migliore fruibilità pubblica delle traverse, oltre a garantire un rapido intervento in caso di emergenza. In ogni caso la proiezione dell'apertura delle strutture ombreggianti non potrà estendersi oltre il perimetro della concessione. Inoltre, il numero

di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile e la distanza tra gli stessi e tra le file, deve essere conforme alle normative vigenti. Per la stagione balneare 2020 devono essere rispettate le modalità e prescrizione dettate dalla normativa nazionale e dalle Ordinanze della Regione Toscana.

- (i) le zone concesse dovranno essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 mt dalla battigia, con paletti in legno o pvc e cordicella di unione tra gli stessi, di altezza non superiore a mt 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale dal mare ed un rapido attraversamento in caso di emergenza.
2. Durante il periodo minimo di apertura fissato dalla Regione Toscana (15 giugno-15 settembre), il servizio di salvataggio ed assistenza ai bagnanti dovrà essere attivato tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00 attenendosi a tutte le ulteriori disposizioni stabilite nella vigente ordinanza sulla sicurezza balneare emessa dall'Autorità Marittima.
3. In caso di elaborazione di un piano collettivo di salvataggio le direttive relative al servizio di salvataggio saranno stabilite a mezza apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima. Nel periodo che va dall'inizio della stagione balneare all'entrata in vigore del Piano di salvataggio collettivo, così come nel periodo che va dal termine del Piano di salvataggio collettivo fino al 30 settembre, ciascun concessionario di struttura balneare che intende mantenere aperto il proprio impianto è tenuto a farsi carico della copertura del servizio di salvataggio. In tali casi il servizio di salvamento è obbligatorio durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica, mentre nei restanti giorni oltre alle bandiere rosse che ne indicano l'assenza, deve essere apposta idonea cartellonistica plurilingue che contenga il seguente avviso: 'aperto esclusivamente per elioterapia; spiaggia sprovvista di servizio di salvamento'.
4. I concessionari delle strutture dovranno assicurare, anche a norma del comma 251, lett. e), della Legge n. 296/2006, il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento, complesso balneare o punto di ristoro con posa in opera di ombrelloni e attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera o la battigia, qualora non sia possibile accedere alle predette zone attraverso passaggi pubblici, liberi ed agevolmente praticabili.
5. I concessionari demaniali marittimi e/o i gestori devono attenersi a quanto stabilito dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti di Regione Toscana relativamente alla adozione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

Articolo 6 - Disciplina specifica per gli stabilimenti balneari

1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, i gestori di stabilimenti balneari sono tenuti:
 - (a) a dotarsi di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due;
 - (b) a vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 - (c) a vietare la detenzione di bombole di gas all'interno delle cabine ed altro materiale esplosivo e/o facilmente infiammabile senza i necessari apprestamenti antincendio.

Articolo 7 - Gestione ed utilizzo della spiaggia libera

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non in concessione a terzi.
2. In tali aree, ad eccezione di quelle individuate nel Piano di Salvamento e cartografia allegata allo stesso, salva diversa indicazione mediante apposita cartellonistica, non è fornito il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e, pertanto, le attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.

3. Il Comune di Grosseto provvede sia direttamente sia attraverso soggetti allo scopo incaricati, ad apporre cartelli, redatti in più lingue con l'indicazione 'attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio' con riportate le principali prescrizioni della presente ordinanza sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.
4. Nel caso in cui l'Autorità amministrativa provveda alla installazione e collocazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia direttamente che attraverso soggetti terzi, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come 'incaricati di pubblico servizio' tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.
5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni della presente ordinanza.
6. L'accesso e la fruizione delle spiagge libere del Comune di Grosseto è consentito nel rispetto dei criteri contenuti nella presente Ordinanza nonché in quanto stabilito dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti di Regione Toscana relativamente alla adozione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Nelle spiagge libere del Comune di Grosseto potrà essere anche collocata apposita cartellonistica riportante le regole generali da osservare da parte dell'utenza (distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, disposizioni igieniche, ecc.) allo scopo di garantire la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus COVID -19.
7. Fino a nuova disposizione nelle spiagge libere dalle ore 24:00 alle ore 06:00 non è ammessa la presenza di persone ad eccezione delle attività di pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale, degli addetti al servizio di pulizia e dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione.

Articolo 8 - Corridori di lancio

1. Le modalità di autorizzazione per l'installazione di corridoi di lancio, sono disciplinate dal vigente Regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo, al quale si rimanda integralmente.
2. Per quanto concerne i corridoi di lancio da utilizzare per la disciplina del kite-surf, i soggetti interessati dovranno attenersi a quanto disposto dalla specifica ordinanza vigente in materia emanata dalla competente Autorità Capitaneria di Porto.

Articolo 9 - Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolta dei rifiuti

1. La pulizia delle spiagge libere è effettuata a cura del Comune di Grosseto secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.
2. Il Comune di Grosseto, sia direttamente che attraverso soggetti terzi incaricati dall'Ente, è autorizzato a posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed alla circolazione di autoveicoli, autocarri e mezzi speciali per lo svolgimento della attività di pulizia delle spiagge. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia dell'arenile libero si procede alla rimozione di tutto il materiale balneare che abbia la qualifica di rifiuto, anche differenziato, rinvenuto sulla spiaggia libera dalle ore 20.00 fino alle ore 08.00 del giorno seguente senza nessuna ulteriori formalità.
3. I concessionari e/o i gestori degli impianti balneari devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito individuate dalla fascia di rispetto di metri 5 lungo la battigia e degli specchi acquei antistanti.
4. I materiali di risulta della pulizia della spiaggia di cui sopra dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario e/o dei gestori, senza alcun obbligo di raccolta da parte del Comune di Grosseto o dei soggetti terzi dall'Ente incaricati dell'attività per le spiagge libere.

5. I concessionari e/o i gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative ed in generale dall'esercizio dell'impianto balneare, disponendo la differenziazione tra le diverse tipologie di rifiuto.

CAPO III - Prescrizioni relative all'uso delle spiagge

Articolo 10 - Divieti

1. Fermo restando quanto previsto nell'ordinanza emanata dall'Autorità marittima competente in merito alle prescrizioni relative all'uso delle spiagge e del mare territoriale per le finalità di salvaguardia della vita umana in mare, sulle aree del Comune di Grosseto appartenenti al demanio marittimo e nell'arenile comunale utilizzate come spiagge libere e, per quanto applicabili, nelle zone assentite in concessione, è vietato:
 - a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile specificatamente destinati a tale scopo dai concessionari e dall'Autorità amministrativa;
 - b) lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e/o sostare con veicoli a motore elettrico ed a scoppio, a trazione meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, compresi velocipedi che circolano sulle strade, come definiti dal Codice della Strada, nonché atterrare con aeromobili di qualunque tipo, salvo quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed i mezzi di servizio delle Autorità competenti. Dal divieto di sosta e transito sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
 - c) lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori o gettarli in mare; distendere, pulire, tinteggiare o abbandonare materiale da pesca e per altre attività di qualunque genere; accendere fuochi; introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
 - d) occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 5 dalla battigia, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere;
 - e) occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione;
 - f) lasciare sulle aree demaniali in libero uso, dalle ore 20:00 alle ore 08:30, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere; nonché campeggiarvi e pernottarvi;
 - g) praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi, al di fuori delle aree allo scopo individuate dall'Autorità Amministrativa e nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
 - h) tenere alto il volume di radio, juke-box, stereo ed in generale, apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
 - i) esercitare attività commerciali, pubblicitarie, promozionali, prestare servizi (ivi compreso il noleggio di sedie a sdraio e ombrelloni) senza la prevista autorizzazione ai sensi di Legge;
 - j) distribuire sulle spiagge materiali pubblicitari e/o lanciare gli stessi a mezzo di aerei;
 - k) occupare zone con manufatti, impianti e strutture di qualsiasi genere senza la prescritta concessione o autorizzazione, rilasciata dalle competenti Autorità/Enti;
 - l) il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna, nonché il calpestio delle aree dunali siano esse recintate e non.

Articolo 11 - Cani ed animali d'affezione. Accesso alle spiagge

1. Per tutto il periodo della stagione balneare (01/05-30/09), a norma di quanto disposto con delibere di Giunta comunale n. 263 del 28/06/2017 e n. 258 del 19/07/2018,
 - ➔ è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore con obbligo di utilizzo di guinzaglio e museruola nell'area compresa nel tratto di arenile libero tra il punto di ristoro 'Fuori rotta' e il confine nord con il Comune di Castiglione della Pescaia (art. 19 della L.R.T. n. 59/2009, prescrizioni formulate dall'Ente gestore del sito naturalistico Regione Toscana (nell'ambito del parere di competenza espresso ai fini della Valutazione di Incidenza) ai sensi della L.R.T. n. 30/2015;
 - ➔ è individuata come da cartografia allegata un'area destinata ai cani nella quale i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del proprietario responsabile senza determinare danni alle piante od alle strutture (art. 20 della L.R.T. n. 59/2009).
2. Nei tratti di spiaggia di cui al precedente capoverso, conformemente a quanto stabilito con deliberazione Giunta n. 202 del 21/04/2009, è fatto obbligo ai proprietari di cani, regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive nonché muniti di tatuaggio/microchip:
 - di condurre i cani al guinzaglio lungo i percorsi da seguire per raggiungere le aree appositamente individuate come idonee alla loro sosta;
 - di portare con sé in ogni caso la museruola da utilizzare in caso di necessità (ordinanza del 03/03/2009 del Ministero della Salute);
 - di appostarsi sul tratto di arenile individuato ad una distanza ragionevole da altre analoghe presenze;
 - di rimuovere prontamente e senza alcuna eccezione dal suolo le deiezioni canine, racchiuderle in appositi strumenti per la raccolta e collocarle, chiuse, negli appositi contenitori;
 - di non condurre i cani fuori dalle aree come da regolamentazione;
 - di controllare e accudire i propri cani, ponendo particolare attenzione a condurli e custodirli al guinzaglio onde consentire una pacifica convivenza tra i presenti;
 - di non condurre, nei tratti di arenile appositamente individuati per cani, animali affetti da patologie di possibile trasmissione canina e umana e/o scarsamente socievoli e aggressivi e che, pertanto, possono recare pregiudizio alla salute e a una serena convivenza;
 - di garantire ai cani, durante il periodo di sosta nell'area, un apposito spazio ombreggiato dotato di un adeguato recipiente con acqua;
 - di rimuovere dall'arenile tutte le attrezzature utilizzate per il soggiorno dei cani, ponendo particolare attenzione a collocare negli appositi contenitori i rifiuti prodotti durante la sosta.
3. Il mancato rispetto di una delle suddette condizioni determinerà l'allontanamento dei trasgressori dall'arenile segnalato ad opera degli agenti del Settore Polizia Municipale e Sicurezza dell'Ente, dell'Autorità Marittima e/o da qualsiasi altro Corpo avente titolo che provvederà anche a verificare il tatuaggio ed il libretto delle vaccinazioni di cui i proprietari dei cani devono essere muniti.
4. Al fine di assicurare una serena fruizione dell'arenile libero, nel rispetto della quiete dei bagnanti e per garantire agli animali di affezione spazi dove potersi muovere liberamente, è vietato l'accesso di questi ultimi in tutte le altre spiagge libere ricadenti nel territorio del Comune di Grosseto per la durata della stagione balneare (01/05-30/09), ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e, previa comunicazione alla competente Autorità, dei cani di salvataggio muniti di brevetto.
5. I cani accompagnati dal proprietario e/o detentore hanno accesso a tutte le strutture ricettive/stabilimenti balneari.
6. E' facoltà del soggetto titolare della concessione demaniale marittima per stabilimento balneare o posa in opera ombrelloni consentire l'accesso e la sosta dei cani anche nel

tratto di arenile in concessione, previa comunicazione al Comune di Grosseto ed apposizione nei principali punti di accesso della struttura di idonea e visibile cartellonistica informativa, che su richiesta del concessionario potrà essere fornita dal Comune di Grosseto.

7. I proprietari e/o detentori che conducono i cani nelle suddette strutture e/o nei relativi tratti di litorale in concessione sono tenuti ad usare il guinzaglio ed a portare la museruola da utilizzare in caso di necessità, avendo cura che i cani stessi non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
8. E' data comunque facoltà ai concessionari di strutture balneari, ai sensi della L.R. n. 59 del 20/10/2009, di limitare l'accesso ai cani, previa comunicazione al Comune di Grosseto ed apposizione di idonea e visibile cartellonistica.
9. Rimane inteso che i padroni dei cani sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come previsto dall'art. 2052 del Codice civile: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
10. Ai trasgressori delle sopra citate disposizioni e a coloro che comunque contravvengano alle vigenti normative in materia, verranno applicate le sanzioni previste dalla presente ordinanza.

Articolo 12 - Attività di manutenzione dell'arenile

1. Qualunque attività di spostamento della sabbia sull'arenile demaniale marittimo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità amministrativa, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti qualora occorra in relazione all'intervento proposto.
2. Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione, dettando anche norme per l'utilizzazione degli arenili al fine di tutelare la pubblica incolumità, durante l'effettuazione degli interventi, anche in deroga alla presente ordinanza.
3. Ogni intervento di spostamento della sabbia effettuato senza le necessarie autorizzazioni è sanzionato ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1162 del medesimo Codice in caso di estrazione abusiva.
4. Laddove la relativa concessione demaniale risulti in essere è consentito, a seguito di eventi imprevedibili e straordinari, ai concessionari demaniali marittimi l'accesso ed il transito sull'arenile di mezzi meccanici per pulizia e livellamento della spiaggia concessionata, previa autorizzazione dell'Autorità amministrativa da richiedere per iscritto, entro cinque giorni dall'evento, con indicazione del numero di targa e/o telaio del mezzo utilizzato ed allegato copia del libretto di circolazione.

CAPO IV - Disposizioni sul commercio

Articolo 13 - Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime

1. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma itinerante.
2. La disciplina relativa al commercio su area pubblica demaniale marittima, in forma itinerante, è contenuta nelle disposizioni Regione Toscana vigenti e nel vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, il Servizio Attività Produttive è la struttura di riferimento del Comune di Grosseto.

Articolo 14 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture balneari

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto all'interno delle "strutture balneari" è disciplinato dalla vigente Legge Regionale Toscana.
2. L'orario per l'esercizio di tali attività viene determinato secondo quanto stabilito dalla vigente Ordinanza sindacale indipendentemente dalle tipologie di autorizzazioni che assistono l'attività di somministrazione.

CAPO V - Disposizioni varie

Articolo 15 - Disciplina della pesca sportiva con canna da riva durante il periodo di balneazione

1. L'esercizio della pesca sportiva con canna è consentito nelle aree individuate lungo il litorale del Comune di Grosseto di seguito indicate ed individuate nella cartografia allegata: località Le Marze per mt. 200; località Bocca d'Ombrone, lato Marina di Alberese, per circa mt. 200; località Bocca d'Ombrone, lato Marina di Grosseto, per mt. 950 e mt. 200 dopo una area libera di mt. 100 individuata da 50 mt. a nord e da 50 mt a sud (mt. 100 arenile libero) dal traverso rispetto alla linea di costa del punto cospicuo "Casino di Caccia".
2. Nelle suddette aree, riservate alla pesca, durante la stagione balneare non è consentita la balneazione. La segnalazione avverrà mediante apposizione di idonea cartellonistica riportante in plurilingue 'attenzione - zona riservata alla pesca con canna - balneazione non consentita'.
3. L'esercizio della pesca sportiva con canna è consentito dalle ore 19:30 alle ore 08:30 ovvero in tratti ove non vi sia presenza di bagnanti nei periodi 01-15 maggio e 15-30 settembre di ogni anno dalle ore 19:00 alle ore 09:00.
4. L'esercizio della pesca sportiva da riva con canna durante il periodo di balneazione è consentito nelle porzioni di arenile demaniale marittimo individuate con le modalità stabilite nel disciplinare approvato contestualmente alla individuazione delle aree, con le seguenti limitazioni e nel rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Marittima e della normativa vigente in materia:

Norme generali

- L'esercizio della pesca sportiva con canna da riva è consentito, in deroga all'ordinanza nella quale è individuato il periodo per la balneazione (1 maggio-30 settembre), esclusivamente nelle porzioni di arenile individuate con deliberazione di Giunta comunale.
- L'esercizio della pesca sportiva con canna da riva è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia ed alle limitazioni di cui al presente disciplinare.

Limitazioni

- Ad ogni singolo pescatore è consentito l'uso di massimo due canne con o senza mulinello ed armate al massimo con tre ami.
- Ogni singolo pescatore dovrà posizionare le canne verticalmente, anche con l'ausilio di appositi supporti, collocarle ad una distanza massima di 5 mt. l'una dall'altra ed almeno mt. 5 dalla battigia, al fine di non intralciare il normale transito dei passanti.
- La distanza minima tra un pescatore e l'altro, salvo diverso accordo, dovrà essere di almeno mt. 15.
- Le operazioni di lancio e di recupero dovranno essere effettuate in assenza di persone in transito.
- E' sempre vietato effettuare il lancio con la tecnica 'pendolare'.
- Ogni pescatore dovrà posizionare le attrezzature complementari garantendo uno spazio libero di almeno mt. 5 dalla battigia.

Norme comportamentali

- E' vietato abbandonare qualsiasi rifiuto o materiale sull'arenile: sarà cura del singolo pescatore lasciare pulita la postazione di pesca (tratto compreso tra le due canne e una distanza di mt 7,5 per lato delle stesse).

- L'eventuale presenza di rifiuti o materiali vari in stato di abbandono in prossimità della postazione di pesca sarà attribuita all'occupante della posta e sottoposta a sanzione.

Vigilanza e controllo

- La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare sono esercitati dagli organi di Polizia Municipale, dal personale della Capitaneria di Porto, dagli appartenenti alle Forze d'Ordine, oltre che dai soggetti indicati dalla normativa vigente in materia.

Sanzioni

- I contravventori saranno sanzionati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento al rispetto delle Ordinanze emanate dalle Autorità competenti in materia di gestione del demanio marittimo.

Norme finali

- Per quanto non espressamente contenuto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme generali per l'esercizio della pesca, al Codice della Navigazione ed alle Ordinanze delle competenti Autorità.

Articolo 16 - Manifestazioni ed attività nautiche generali

1. L'esecuzione di manifestazioni turistico-sportive di qualsiasi genere in zone del mare territoriale al di fuori della fascia riservata alla balneazione è consentito nei limiti e nei modi disciplinati dalle competenti Autorità.
2. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni rispettivamente dell'Autorità amministrativa e dell'Autorità marittima competente.
3. La disciplina dell'uso delle tavole con aquilone, denominate kite-surf, è dettata in modo esclusivo dall'Autorità marittima, così come le prescrizioni tecniche per l'installazione dell'apposito corridoio di lancio di forma trapezoidale specifica.
4. Nella fascia destinata alla balneazione, l'attività di kite-surf può essere effettuata solo previo rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione dei succitati speciali corridoi di lancio.

Articolo 17 - Posizionamento di elementi di arredo urbano su aree demaniali marittime

1. Per favorire un maggior decoro urbano è consentito ai soggetti titolari di concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari confinanti con la passeggiata a mare di Marina di Grosseto, Lungomare Leopoldo II di Lorena, dalla data di emissione della presente ordinanza fino al termine della stagione balneare (30 settembre di ogni anno), il posizionamento di elementi di arredo urbano di piccole dimensioni, non aventi ai sensi della normativa vigente in materia rilevanza edilizia e/o paesaggistica, (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: rastrelliere per biciclette, piante ornamentali e relative fioriere di contenimento, piccole sedute, etc...).
2. La collocazione degli elementi di arredo urbano di che trattasi potrà esclusivamente avvenire nelle immediate prospicenze del fronte dello stabilimento verso la passeggiata a mare e comunque: per una profondità massima (misurata perpendicolarmente dal fronte dello stabilimento verso la passeggiata o dal limite della concessione demaniale marittima, qualora il fabbricato non confini direttamente con la passeggiata a mare) pari a mt. 4.00; per una lunghezza massima coincidente con la lunghezza del corpo dello stabilimento balneare confinante con la passeggiata a mare o con la concessione demaniale marittima, qualora il fabbricato non confini direttamente con la passeggiata stessa.
3. La collocazione degli elementi di arredo urbano di cui al presente articolo non dovrà in alcun modo prefigurare un utilizzo degli stessi o un allestimento di spazi a fini commerciali.
4. Dell'avvenuto posizionamento dovrà essere data comunicazione al Comune di Grosseto annualmente. I concessionari demaniali marittimi con la comunicazione dovranno dichiarare di sollevare il Comune di Grosseto da ogni e qualsiasi responsabilità civile,

amministrativa e penale per danni a persone o cose che dovesse derivare e fare salvo il Comune di Grosseto da richieste risarcitorie per danni causati a cose o persone dal posizionamento degli elementi di arredo urbano da parte dei soggetti titolari di concessioni demaniali marittime.

CAPO VI - Sanzioni

Articolo 18 - Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11/02/1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste nel Capo IV - Disposizioni sul commercio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164, 1 comma, del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 3.098,74.
3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164, 2 comma, del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.
4. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.
5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.
6. Per le violazioni rilevate, l'Autorità competente a ricevere ed a introitare le somme relative è il Comune di Grosseto.

Articolo 19 - Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile

1. Nell'arenile demaniale marittimo la contravvenzione al divieto di cui alla presente ordinanza è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164, 2 comma, del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 08/07/2003 n. 172 e ss.mm.ii.

Articolo 20 - Osservanza e procedure

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.
2. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.
3. Il Settore Polizia Municipale e Sicurezza del Comune di Grosseto, le Forze dell'ordine e il personale militare della Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati del controllo dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme contenute nella presente ordinanza.
4. Per il Comune di Grosseto il Settore Polizia Municipale e Sicurezza procederà con le attività e la vigilanza lungo la spiaggia del litorale al fine di prevenire comportamenti illeciti e/o pericolosi e verificare il rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alla modalità di permanenza in

spiaggia ed in acqua, tutela dell'ambiente ed esercizio dell'attività di commercio itinerante sulle aree demaniali.

5. Per le finalità di cui sopra una copia della presente ordinanza è trasmessa al Settore Polizia Municipale e Sicurezza dell'Ente ed ai comandi di Polizia giudiziaria del territorio di Grosseto, con invito a quest'ultimi per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto e trasmetterne notizia al Settore Polizia Municipale e Sicurezza del Comune di Grosseto per i successivi provvedimenti, salvo la possibilità di sanzionare direttamente le infrazioni rilevate.

CAPO VII - Disposizioni finali

Articolo 21 - Ulteriori modalità di pubblicità e controlli

1. I concessionari demaniali marittime hanno l'obbligo di esporre una copia della presente ordinanza in luoghi e con modalità tali da renderla ben visibile all'utenza per la durata della stagione balneare.

Articolo 22 - Ricorso giurisdizionale e amministrativo

1. Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.
2. Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Grosseto avverrà nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).

Il Sindaco

vivarelli colonna antonfrancesco / ArubaPEC

S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)